



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio VIII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in più Paesi (Italia/**Spagna**) appartenenti all'Unione Europea dal sig. **Massimiliano BIANCO**;

VISTA la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206/2007, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

VISTA l'attestazione del competente "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" di Madrid (Spagna) del 20 marzo 2018, con la quale si certifica che l'equivalenza della formazione accademica italiana ottenuta dall'interessato al livello accademico spagnolo di "Grado" nel ramo Scienze Sociali e Giuridiche e nel campo specifico delle Scienze Sociali e del Comportamento, unitamente al Master, ai sensi dell'art. 11 e) della direttiva 2005/36/CE, e alle sue ulteriori modifiche, abilitano in Spagna ad esercitare la professione di docente nella Scuola Secondaria di I e II grado, per studenti di età compresa tra 12 e 18 anni, nella materia o materie del campo scientifico disciplinare di Scienze Sociali e Giuridiche, nel campo specifico di Scienze Sociali e del Comportamento;

VISTA la nota n. 1000/2017, con cui il MIUR comunica, in riferimento al titolo di formazione spagnolo, di cui è in possesso l'interessato, che esso è valido esclusivamente per il concorso pubblico per il superamento delle prove straordinarie di professori selezionati dalle Comunità Autonome;



o 2017, con cui il MIUR comunica, in riferimento al titolo di formazione spagnolo, di cui è in possesso l'interessato, che esso è valido esclusivamente per il concorso pubblico per il superamento delle prove straordinarie di professori selezionati dalle Comunità Autonome;

VISTA l'ordinanza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4709 del 30 ottobre 2017 che, in sede di appello cautelare, in accoglimento del ricorso n. 5847/2017 proposto da soggetti controinteressati alla nota di cui sopra, ha disposto che, nelle more della definizione del giudizio di merito, questo Ministero debba continuare ad adottare con riserva la procedura di riconoscimento seguita fino al 20 marzo 2017;

VISTA la nota PEC prot. n. 2093 del 6.2.2018 con la quale il MIUR ha chiesto all'Avvocatura di Stato un parere circa le modalità di gestione dei provvedimenti sub condizione in relazione alla decisione del Consiglio di Stato di cui sopra;

VISTA la nota di risposta del 23.04.2018 pervenuta con PEC del 15.05.2018, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato esprime il proprio parere, ritenendo sia opportuno attenersi scrupolosamente alla decisione del Consiglio di Stato che è chiara nello stabilire che, prima della decisione di merito del TAR, il Ministero debba procedere al riconoscimento con le stesse modalità prima della promulgazione della nota datata 20.03.2017;

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more della definizione del giudizio di merito, dover dare esecuzione alla citata Ordinanza del Consiglio di Stato;

VISTO l'art. 7 e successive modifiche del già citato decreto legislativo n. 206/2007, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

VISTA la circolare ministeriale prot. n. 5274 del 7.10.2013 che stabilisce le modalità di accertamento e di documentazione della lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa sopra indicata;

CONSIDERATO che l'interessato, cittadino italiano di madrelingua italiana, possiede la competenza linguistica necessaria, in quanto ha conseguito la formazione secondaria e accademica in Italia;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, e successive modifiche, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

RILEVATO altresì, che ai sensi delle successive modifiche, l'esercizio della professione di docente di provenienza al possesso di un diploma di laurea triennale e al completamento del ciclo di studi post – secondario,



D.lgs. n. 206/2007 e successive modifiche, il riconoscimento è subordinato, nel paese di provenienza, a: – secondari di durata di almeno tre anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta

TENUTO CONTO di quanto disposto al comma 3, art. 16 del Decreto legislativo più volte citato n. 206/2007, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 176 del 26.02.2019, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la nota prot. 4571/C74 del 7.07.2020, trasmessa dall'I.I.S. "Adriano Tilgher" di Ercolano (NA), con la quale il Dirigente ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento svolto dall'interessato per gli insegnamenti in argomento;

ACCERTATO che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato, integrato dalla misura compensativa sopra citata, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato Decreto Legislativo n. 206/2007;

DECRETA

1-



connesso all'eventuale pronuncia che dovesse risultare
stero all'esito del giudizio di merito sulla legittimità della
al 17/03/2017, il titolo di formazione professionale così

- diploma di istruzione post secondario: Laurea Magistrale in "Management e controllo d'azienda", conseguita in data 27.09.2016 presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope;
- titolo di abilitazione all'insegnamento: "*Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas en la especialidad de Administración y Gestión*", conseguito nel mese di maggio 2017 presso l'Universidad Cardenal Herrera – CEU (Spagna) e rilasciato in data 9 settembre 2017, posseduto dal cittadino italiano **Massimiliano BIANCO** nato a Pompei (NA) l'11 agosto 1989, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come integrato dalla misura compensativa di cui al Decreto Direttoriale citato in premessa, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per la classe di concorso:

A-45 Scienze economiche aziendali.

2- Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo